



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Crotona, nella persona dell'Avv. Gaetana Principato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1490 anno 2015 ruolo generale affari contenziosi promossa

DA

DE SIENA Avv. SALVATORE, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefania Leotta, in Strongoli ed ivi alla via Filottete - Seconda Traversa n.3, giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

TRENITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dal proprio funzionario dott.ssa Alessia Barbino ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Crotona.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a verbale n. AW6014357 accertato da TRENITALIA il 28.06.2015 e notificato il 14.07.2015.

Emessa decisione all'udienza del giorno 17.02.2017, sulle conclusioni come in atti, dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27.08.2015 e regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di comparizione delle parti, parte ricorrente, proponeva tempestiva opposizione avverso il verbale di contestazione di cui all'oggetto.

Sent. n. 91/17
R.G. n. 1490/15
Crotona n. 2622/17
Rep. n. /

A fondamento del ricorso l'istante eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del verbale opposto e ne chiedeva l'annullamento. Eccepiva l'esimente della forza maggiore, dello stato di necessità e della mancanza di colpa per l'obliterazione effettuata con la penna invece che con l'apposita macchinetta perché la stessa risultava non funzionante.

Si costituiva l'Ente resistente che preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale e, nel merito, deduceva la legittimità della contestazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, venivano precisate le conclusioni ed il ricorso veniva deciso. L'emessa decisione veniva resa pubblica dalla immediata lettura in aula del dispositivo di sentenza, riservando di depositare la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale che va disattesa. Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità nei casi in cui non sia possibile stabilire il luogo preciso della commessa infrazione, si applica il foro del domicilio del ricorrente (Cass. civ. 23881/2011).

Nel caso in esame, non è chiaro il tratto ferroviario in cui si è verificata l'infrazione, quindi si deve applicare il foro del domicilio del ricorrente.

Il ricorrente essendo domiciliato in Strongoli alla via XXV Aprile 46, competente territorialmente è il Giudice di Pace adito.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La legge 689/1981 all'art. 3 (elemento oggettivo) prevede che nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Nel caso di specie non è rinvenibile un comportamento doloso da parte del ricorrente che ha provato a mezzo prova per testi la sua assoluta impossibilità sia all'obliterazione meccanica per mancato funzionamento della relativa macchinetta sia a poter contattare nell'immediatezza il controllore a causa della partenza del treno ed all'affollamento dello stesso che ne rendeva impossibile il passaggio nei vagoni.

controllore a causa della partenza del treno ed all'affollamento dello stesso che ne rendeva impossibile il passaggio nei vagoni.

Ritenendo, a questo punto, superflua la trattazione degli altri motivi di opposizione, l'atto oggetto di opposizione deve essere annullato e, di conseguenza, deve dichiararsi la sua inefficacia.

Vista la decisione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Crotona, respinta ogni diversa e contraria azione, eccezione e deduzione, definitivamente decidendo così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. AW6014357 redatto da TRENITALIA S.p.A.;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite

Così deciso in Crotona il 17.02.2017.

Il Giudice di Pace



Avv. Gaetana Principato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Crotona 21 LUG 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Monica Fedele*